

Firenze, 16 Novembre 2016

Ai Membri della Giunta Nazionale USPUR

Ai Presidenti di Sezione USPUR

Loro sedi

Cari colleghi,

nella prossima Giunta, convocata per sabato 26 Novembre, si deciderà sul ricorso oggetto di nostro interessamento da qualche mese.

Fatti nuovi sono:

a) La sentenza del TAR Toscana (Sezione prima) sul ricorso presentato da Colleghi dell'Università di Pisa, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dell'Università di Firenze per l'accertamento e la declaratoria:

- del diritto, per gli anni 2011, 2012, 2013, alla maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti nei rispettivi ordinamenti;
- di non applicabilità ai ricorrenti docenti universitari dell'art. 9, comma 21, 2° periodo della legge c.d. Tremonti;

In eventuale subordinata, per la rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 9, comma 21, 2° e 3° periodo e comma 22, ult. periodo della stessa legge, per la dichiarazione di illegittimità cost. per la violazione degli artt. 3 e 53 Cost., in pregiudizio della categoria dei ricorrenti.

In ogni caso per l'annullamento di ogni atto che abbia prodotto e/o produca la mancata maturazione delle classi e degli scatti di stipendio in pregiudizio dei ricorrenti.

Il TAR, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo respinge. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 10.000,00 (diecimila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

b) La sentenza n. 304/2013 della Corte Costituzionale che, nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, della c.d. legge Tremonti, promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con sei ordinanze relative ad altrettanti ricorsi promossi da ambasciatori.



I provvedimenti impugnati, infatti, sono attuativi del terzo periodo del comma 21 dell'art. 9 della legge Tremonti, comma che si riporta integralmente: «I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».

Nel caso di specie, l'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, per il tenore delle prescrizioni in esso contenute, e per la finalità che esso persegue – e, dunque, per la lettera e la ratio delle stesse – si prefigge lo scopo di intervenire su tutti i rapporti d'impiego con le pubbliche amministrazioni, quale sia la loro struttura e la fonte principale che li disciplina. Tanto che lo stesso comma 21 dispone che le progressioni di carriera, comunque denominate, ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 abbiano effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici non solo per il personale pubblico non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in cui rientra il personale della carriera diplomatica), ma anche per il personale contrattualizzato.

La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, della legge c.d. Tremonti.

c) Emendamento al “Disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017 e il bilancio pluriennale triennio 2017/2019”, art. 41 – comma 11 bis.

Ai professori e ai ricercatori universitari in servizio alla data del 10 gennaio 2017 sono riconosciuti, per intero ai fini giuridici e per il 50% ai fini economici le classi e gli scatti di carriera maturati nel quinquennio 2011-2015 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, ma non goduti in applicazione dell'articolo 9, comma 1, della c.d. legge Tremonti.



Ai professori e ai ricercatori universitari che hanno preso servizio successivamente alla data del 10 gennaio 2011 le classi e gli scatti sono riconosciuti per intero sia ai fini giuridici che economici. Al fine di sostenere i bilanci delle università per i pagamenti di questi emolumenti e degli incrementi stipendiali correnti del personale docente stabiliti dalla legge, a decorrere dal 2017 il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro e il contributo alle università non statali di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 è incrementato di 10 milioni di euro.

I fatti richiamati sono di una certa rilevanza e certamente saranno tenuti presenti nelle decisioni che saranno prese.

Siete tutti pregati di volere partecipare al dibattito inviando entro giovedì prossimo 24 Novembre le vostre osservazioni e proposte che saranno tenute in conto durante la riunione di giunta.

I documenti richiamati li potete prelevare dal nostro sito ([www.uspur.it](http://www.uspur.it)).

Si prega anche di voler segnalare, se disponibili, i dati numerici relativi ai colleghi (soci e non soci) che hanno dimostrato interesse per il ricorso.

A presto risentirci. Cordialità.

Il Segretario Nazionale USPUR

Prof. Maurizio Masi